



REGIONE CALABRIA

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
(ATERP CALABRIA)**

DECRETO N° 155 DEL 23 GIUGNO 2025 - REGISTRO ATERP CALABRIA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE AD IMPUGNARE LA SENTENZA N. 2/2025 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
TRIBUNARIA DI PRIMO GRADO DI VIBO VALENTIA; NOMINA AVVOCATO INTERNO.**

Il Decreto si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati

Il Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario

PREMESSO:

Che con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l'ATERP Calabria per accorpamento delle aziende per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla LR 27/1996;

Che con DPGR n. 99 del 9 maggio 2016 è stata istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale, con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;

CONSIDERATO:

Che con D.P.G.R. n. 37 del 20 05.05.2025 è stata nominata Commissario dell'ente l'avv. Grazia Maria Carmela Iannini;

Che con decreto n. 106/2024 l'avv. Emanuela Bilotti è stata assegnata al Servizio Avvocatura dell'Azienda;

VISTA:

La sentenza n. 2/2025 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vibo Valentia, Sezione 2, depositata in data 07.01.2025, non notificata;

PRESO ATTO:

- Che con sentenza n. 2/2025, depositata il 07.01.2025, non notificata, nell'ambito del procedimento R.G. n. 655/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vibo Valentia, Sezione 2, ha rigettato il ricorso dell'ATERP avverso gli avvisi di accertamento IMU e TASI 2018 emesso dal Comune di Mileto;
- Che appare necessario agire per l'annullamento e/o per la riforma della sentenza di cui si discute, in quanto carente sotto il profilo della motivazione;

PRESO ATTO:

Della non interruzione né sospensione dei termini per l'impugnazione della sentenza n. 2/2025 resa nell'ambito del procedimento R.G. n. 655/2024, dalla Corte di Giustizia di I grado di Vibo Valentia, sez. 2, depositata il 07.01.2025, non notificata;

RAVVISATA:

La necessità, viste le dimensioni del contenzioso che l'Aterp Calabria si trova a dover affrontare in relazione al numero degli immobili gestiti su tutto il territorio regionale, il grave danno economico che deriva dalla liquidazione dell'Imu sugli immobili Aterp che priva l'ente di somme da destinare alla gestione diretta del suo patrimonio, l'assimilabilità degli alloggi di Erp ad abitazione principale - alloggio sociale (D.L.102/2013). L'esenzione Imu su alloggi sociali di Erp come disciplinati dal DM 22.04.2088 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi e dell'art.1 - legge 241/90 punto 2.

Tanto sopra riportato, di costituirsi in appello presso la Corte di Giustizia di Secondo Grado della Calabria.

Tutto ciò premesso

DECRETA

- Di autorizzare l'impugnazione davanti alla Corte di Giustizia di II Grado della Calabria della sentenza n. n. 2/2025 resa nell'ambito del procedimento R.G. n. 655/2024, dalla Corte di Giustizia di I grado di Vibo Valentia, sez. 2, depositata il 07.01.2025, non notificata;
- di nominare l'avv. Emanuela Bilotti, legale dell'Azienda, iscritta all'Albo degli Avvocati di Catanzaro, con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinché la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.

**Il Commissario Straordinario
f.to Avv. Grazia Maria Carmela Iannini**

SI ATTESTA

- Che il presente decreto è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 23.06.2025.

Catanzaro, 23.06.2025.

Per la Segreteria della Direzione Generale
f.to Maria Agosto